

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

denominata

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA GIOSPORT R H O

e in forma abbreviata denominata

A.P.D. GIOSPORT RHO



NATURA, SCOPI, FINALITA'

Art. 1 – Costituzione

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata **“ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA GIOSPORT”** e che in forma abbreviata è denominata **“A.P.D. GIOSPORT”**.

L'Associazione ha sede in RHO, via A. Diaz n° 40, presso l'Oratorio SAN GIOVANNI BOSCO della Parrocchia SAN GIOVANNI BATTISTA e ha durata illimitata.

I colori sociali dell'Associazione sono: ROSSO – BIANCO – BLEU.

E' facoltà esclusiva dell'Assemblea trasferirne con apposita delibera l'ubicazione.

Art. 2 – Scopi dell'Associazione

1. L'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA GIOSPORT è associazione libera ed apolitica, senza fini di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport.
L'Associazione fa riferimento alla realtà della Parrocchia SAN GIOVANNI BATTISTA in RHO ed è inserita nel progetto educativo dell'Oratorio SAN GIOVANNI BOSCO in RHO.
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, si pone come finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non.
3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello sviluppo della pratica sportiva delle discipline promosse. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
4. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
5. Tutte le attività sportive si svolgeranno in coerenza con gli obiettivi educativi individuati nel progetto pastorale parrocchiale e nel progetto educativo dell'Oratorio, nell'ambito del quale l'associazione inserisce le proprie attività coordinandosi con le iniziative formative, educative rivolte ai ragazzi e agli allenatori-educatori.

Art. 3 - Finalità

Le finalità dell'associazione sono:

1. La proposta costante dello sport ai ragazzi/e e ai giovani.
2. L'organizzazione di attività sportiva aperta a tutti.
3. L'impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica sportiva e l'assistenza dell'attività sportiva.
4. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali.
5. L'Associazione potrà organizzare squadre per la partecipazione alle attività promosse dai vari enti di promozione sportiva e dalle federazioni nazionali ed internazionali.
6. L'Associazione potrà organizzare iniziative, corsi e scuole di sport in favore dei propri soci.
7. L'Associazione potrà intrattenere rapporti con istituti di Credito, anche su basi passive.
8. L'Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della parrocchia, o di altri enti, nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere direttamente, o indirettamente, gli stessi.

Art. 4 – Varie

1. L'associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con gli enti e le federazioni di promozione sportiva. Sollecita ed incentiva la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dall'associazione, coinvolgendo anche le famiglie dei tesserati.
2. L'associazione accetta incondizionatamente le norme e le direttive del CONI, conformandosi a statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'Ente di promozione cui si affilierà e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
3. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

I SOCI

Art. 5

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.

I soci si distinguono in:

1. **SOCIO ATLETA** (coloro che praticano attività sportiva)
2. **SOCIO NON ATLETA** (coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali e partecipano in modo attivo alle varie attività sportive)
3. **SOCIO SOSTENITORE** (coloro che condividono le finalità pur non partecipando attivamente alle varie attività)

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi.

Art. 6

1. La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'associazione che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione.
2. La partecipazione dei soci all'associazione non potrà essere temporanea ma ha la durata per tutta la stagione sportiva in corso.
3. La domanda di ammissione deve essere redatta sugli appositi moduli dell'associazione.
4. La domanda di ammissione presentata da minorenni deve essere firmata sia dal richiedente sia da un genitore o di chi ne fa le veci.

Art. 7

1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.
2. I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi.
3. I genitori dei soci minorenni possono divenire soci dell'associazione, alle condizioni e secondo le modalità di cui gli art. 5 e 6, ivi compreso l'obbligo di tesserarsi. Essi avranno eguali diritti rispetto agli altri soci, ivi compreso il diritto di voto.

Art. 8

1. I soci hanno l'obbligo di:

- osservare lo statuto e i regolamenti dell'Associazione;
- rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione;
- corrispondere le quote associative;
- La quota o il contributo associativo non sono mai rimborsabili;
- La quota associativa è intrasmissibile, fatta eccezione per i trasferimenti "mortis causa".

Art. 9

La qualità di socio si perde per espulsione, morosità e mancato rinnovo del tesseramento.

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'associazione.

La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 11 – Organi della Associazione

Sono Organi della Associazione:

- **L'Assemblea dei soci**
- **Il Consiglio Direttivo**
- **Il Presidente**

Art. 12 – L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge.
3. L'Assemblea dei soci è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
4. L'Assemblea dei soci può essere convocata, su richiesta scritta al Consiglio Direttivo, da almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 13 – Modalità convocazione Assemblea dei soci

La convocazione dell'Assemblea dei soci deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante comunicazione con affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 14 – Partecipazione all'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea:

1. tutti i soci maggiorenni con diritto di voto;
2. tutti i soci minorenni senza diritto di voto;
3. ogni socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio;
4. ogni socio maggiorenne può rappresentare, con delega scritta, un numero massimo di CINQUE soci;
5. i genitori dei soci minorenni, anche se non sono tesserati con la nostra Associazione, possono partecipare alle assemblee con diritto di intervento e con diritto di voto;
6. il sacerdote responsabile dell'Oratorio o il parroco senza diritto di voto. Essi vi esercitano il loro servizio ministeriale contribuendo alla realizzazione delle finalità educative dell'Associazione.

Art. 15 – Validità Assemblea

1. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci.
2. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
3. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
4. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 16 punti 5 e 6.

Art. 16 – Deliberazioni dell'Assemblea

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea Ordinaria non necessita di quorum costitutivo e delibera a maggioranza dei presenti alla seduta.
3. L'Assemblea Ordinaria delibera sull'approvazione del rendiconto economico e finanziario presentato dal Consiglio Direttivo, sull'eventuale rinnovo delle cariche sociali, sull'approvazione del programma di attività associative dell'anno e su ogni altra decisione che le viene sottoposta con particolare riferimento alla relazione morale sportiva.
4. L'Assemblea Ordinaria delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea Straordinaria delibera le modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno la metà più 1 (uno) di tutti i soci.
6. L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
7. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Art. 17 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Esso può essere composto da un minimo di **tre** membri (Presidente, vice presidente e tesoriere) fino a un massimo di **nove** membri (Presidente, vice presidente, tesoriere e sei consiglieri).
3. Alle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo potranno candidarsi tutti i soci in regola con le quote di tesseramento per la stagione sportiva in corso. Per consentire che tutti i settori agonistici vengano equamente rappresentati nel nuovo Consiglio Direttivo, i candidati verranno suddivisi in tre liste in base alle attività sportive di appartenenza (Calcio, Volley e Basket). I soci sceglieranno, per le votazioni, i candidati presenti nelle tre liste di settore. Entreranno nel Consiglio Direttivo i primi tre candidati di ciascuna lista di settore che avranno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti verrà data preferenza al socio che risulterà avere maggiore anzianità nell'Associazione.
4. Tutti i componenti durano in carica **cinque** anni e possono essere rieletti.
5. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, senza diritto di voto e senza che concorra a formare il numero legale, il consulente ecclesiastico, nella persona del parroco pro-tempore della parrocchia San Giovanni Battista o del Vicario parrocchiale o direttore dell'Oratorio a ciò delegato allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali.

Art. 18 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

1. stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative;
2. fissare la data dell'assemblea annuale;
3. redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno sociale precedente e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
4. predisporre la relazione dell'attività svolta;
5. deliberare sulla scelta dei soci;
6. respingere una domanda di ammissione di un nuovo socio senza essere tenuto a rendere note le ragioni;
7. deliberare l'importo delle quote associative annuali e delle eventuali somme aggiuntive, che potranno essere differenziate in ragione delle diverse categorie dei Soci e dalla quantità dei Soci appartenenti allo stesso nucleo familiare;
8. assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
9. adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento delle attività dell'Associazione.
10. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenesse necessario o per ottemperare alle norme previste dalle varie federazioni, ha la facoltà di attribuire a soci non eletti (tramite cooptazione) incarichi per ricoprire le funzioni di segretario e di responsabili di settore. Questi incarichi dovranno essere ratificati nella prima Assemblea Ordinaria dei Soci e i nominati, se il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto. Di norma la durata di tali incarichi è legata alla durata stessa del Consiglio Direttivo salvo dimissioni o revoca del mandato da parte del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 19 – Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti ed un Tesoriere.

Art. 20 – Dimissioni e sostituzioni

1. Qualora durante il mandato venga a mancare un consigliere si procederà alla sua sostituzione facendo subentrare il primo candidato votato ma non eletto della lista di settore di appartenenza del consigliere dimissionario o mancante, che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Se però nella lista di settore di appartenenza del consigliere dimissionario o mancante non ci fossero altri candidati votati potrà entrare nel Consiglio Direttivo il primo candidato non eletto nelle altre liste che ha ottenuto più voti.
2. Le dimissioni, da parte di un membro del Consiglio Direttivo, dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo il quale provvederà a ratificarle o respingerle.
3. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Cariche direttive

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario. Le cariche direttive sono a titolo gratuite.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione sportiva CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un Ente di promozione Sportiva.

IL PATRIMONIO

Art. 22 – Entrate della Associazione e avanzi di Gestione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. quote associative e di iscrizione versate dai soci;
2. eventuali contributi di privati o di enti pubblici
3. eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione.

Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 23 – Anno Sociale e Rendiconto

1. L'esercizio sociale ha durata annuale: dal 01 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.
2. Il rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno sociale precedente deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci.

Art. 24 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Straordinaria dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 16 punto 6.

Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe.

Art. 25 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione CONI e/o Ente di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

Art. 26 – Clausola compromissoria

1. Le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra L'Associazione e i Soci, ovvero tra i Soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale che tutti i Soci si obbligano ad accettare.
2. L'Associazione ed i suoi Soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice della Procedura Civile, sempre che trattasi di controversie per le quali la Legge non escluda la compromettibilità in arbitri.
3. I modi, i termini e la procedura arbitrale sono fissati dal Regolamento di Giustizia federali, garantendo che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.

Lo Statuto, nella versione presente, è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 16/09/2011.

Il Presidente della Associazione



Rho, 21 Novembre 2011

Letto confermato e sottoscritto dai componenti del Consiglio Direttivo

Presidente	Borghetti Pietro	<i>Pietro Borghetti</i>
Vice Presidente	De Agostini Renzo	<i>Renzo De Agostini</i>
Tesoriere	Marzi Carlo	<i>Carlo Marzi</i>
Segretario	Clavenna Alberto	<i>Clavenna Alberto</i>
Responsabile Settore Calcio	La Magra Sergio	<i>Sergio La Magra</i>
Responsabile Pallavolo	Franzoni Cesare	<i>Franzoni Cesare</i>
Responsabile Settore Basket PGS	Borghetti Emilio	<i>Borghetti Emilio</i>
Responsabile Settore Basket FIP	Sassi Andrea	<i>Sassi Andrea</i>
Consigliere	Biffi Luisella	<i>Luisella Biffi</i>
Consigliere	Comuzio Fabio	<i>Fabio Comuzio</i>
Consigliere	Cozzi Laura	<i>Laura Cozzi</i>
Consigliere	Volpi Livio	<i>Livio Volpi</i>

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA GIOSPORT

9/11/2011
registrato a RHO il
al M. 4386 Serie 3
Autolliquidazione € 16500
di cui € per INVIM.
Azienda Cab



[Signature]
Per delega del Direttore Provinciale
Orazio Andrea Passamonte